

TRIBUNALE ROMA  
(ORDINANZA)

20 NOVEMBRE 1996

GIUDICE DESIGNATO: ATTENNI

PARTI: VULCANO

RAI - RADIOTELEVISIONE

ITALIANA S.P.A.,

ET AL.

**Rappresentazione televisiva dopo oltre vent'anni di un fatto di cronaca giudiziaria**  
 • Legittimo esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero  
 • Interesse sociale alla conoscenza e alla critica di fatti di particolare rilievo storico e sociale • Esigenza di rispetto dei limiti di verità e continenza.

*Costituisce esercizio legittimo della libertà di manifestazione del pensiero la trasmissione televisiva dopo oltre vent'anni di un fatto di cronaca giudiziaria, in virtù dell'esistenza di un interesse sociale alla diffusione di una vicenda che abbia particolarmente interessato l'opinione pubblica e purché sia rispettato il limite della verità e continenza.*

**C**on ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 31 ottobre 1996, Vulcano Marino ha chiesto che venga inibito alla RAI - Radiotelevisione Italiana - s.p.a. a Grimaldi Antonello, quale regista, a Ottaviani Fulvio, quale sceneggiatore, a Di Pofi Antonio, quale autore delle musiche, nonché a Curzi Sandro, quale autore della trasmissione, di mandare in onda la puntata della trasmissione « I Grandi Processi » dedicata alla vicenda di esso istante, nonché la programmazione dei relativi filmati pubblicitari.

Esponneva il ricorrente che era stato protagonista di una vicenda giudiziaria che, iniziata nel 1964, con la morte della sua compagna Carla Torti, lo vide dapprima imputato per omicidio volontario della stessa, poi prosciolto perché non imputabile per vizio totale di mente e successivamente, a seguito dell'impugnazione proposta del Procuratore Generale, condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per il delitto di omicidio volontario.

Esponneva, altresì, che, essendo divenuta definitiva la suddetta condanna, esso istante era stato in carcere fino al 1975 e che dopo tale data aveva operato per ricostruirsi una propria onorabilità e reputazione.

Lamentava, inoltre, che fin dal mese di maggio 1996 aveva letto su alcuni giornali dell'intenzione della RAI di mandare in onda una trasmissione che vedeva protagonista esso istante e che, nonostante le ripetute richieste, la RAI si era rifiutata di fargli visionare il film anche se egli aveva avuto modo di apprendere che la « fiction » narrava di vicende estranee al giudizio e successive di vari anni ai fatti per i quali era stato condannato.

Sosteneva, infine, che, dopo aver avuto conoscenza degli spots pubblicitari, aveva « sentito forte in sé il dovere di impedire ... che l'onore, la memoria e quel senso di pietà nei confronti di chi insieme a lui condivideva l'affetto verso Carla Torti, venissero calpestati ed offerti al pubblico ludibrio attraverso un vero e proprio show televisivo », nonché « il diritto di difendere il diritto a che i propri figli ... vivano una vita di relazione serena ... ».

Radicatosi il contraddittorio, tutti i convenuti eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione del Vulcano nel chiedere la tutela in via provvisoria di diritti personalissimi spettanti ad altri, che, peraltro, li avevano già in precedenza fatti valere, ed insistevano per il rigetto del ricorso,

sostenendo che la vicenda per la quale il Vulcano si era posto all'attenzione pubblica non era esclusivamente il processo di primo grado, ma anche gli altri fatti sommariamente rappresentati, quali i successivi gradi di giudizio, la sua storia d'amore, conclusasi con il matrimonio con la vice direttrice del carcere ove era ristretto, ed ulteriori episodi che lo avevano visto protagonista e a cui la stampa aveva dato ampia risonanza.

Escludevano, comunque, che lo sceneggiato che sostenevano essere la fedele ricostruzione della vicenda basata sugli atti, potesse comportare una lesione del diritto alla riservatezza del ricorrente, mentre inammissibile era da ritenersi la richiesta di inibizione del dibattito in studio, previsto dopo la proiezione del filmato.

Disposta la comparizione delle parti ed acquisita documentazione prodotta, il giudice designato si riservava di decidere concedendo termine fino al 18 novembre 1996 per il deposito di note da parte dei difensori.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Va preliminarmente rilevato che i convenuti hanno dichiarato, nelle note depositate il 18 novembre 1996, di aver autonomamente proceduto, preso atto di un rilievo del ricorrente, ad una revisione del filmato per cui è causa, che, pertanto, « nella sua versione definitiva, finisce con la scena in cui il ricorrente esce dal carcere ». Deve, conseguentemente darsi atto che è cessata la materia del contendere in merito a quella parte del filmato che riproduceva i fatti verificatisi dopo il 1975.

Ciò premesso, e chiarito che l'ambito della decisione è limitato pur sempre alla richiesta di inibitoria del solo sceneggiato, nulla avendo dedotto il ricorrente in merito agli show pubblicitari, va affermata sia l'ecceppita inammissibilità della richiesta di inibizione del libero dibattito che dovrà far seguito allo sceneggiato, sia l'esattezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione del Vulcano a pretendere il rispetto di diritti delle altre persone indicate in ricorso, atteso che deve ritenersi pacifico che egli non può agire per difendere diritti altrui tanto più che non può considerarsi erede della Carla Torti e che gli altri soggetti hanno esperito autonoma domanda.

A tale riguardo non può non rilevarsi come la particolare natura del procedimento, in uno alla mancanza di qualsiasi richiesta delle parti diretta ad ottenere la trattazione congiunta dei due ricorsi e alla evidente tardività con la quale il Vulcano ha proposto il presente ricorso, ha comportato l'evenienza singolare, ma del tutto consentita e rituale, che sulla legittimità della stessa trasmissione si esprimano due Giudici, investiti della trattazione da soggetti diversi e per la tutela di distinti interessi.

Tanto premesso, va rilevato che il Vulcano sostiene che il suo diritto alla riservatezza sarebbe violato dalla messa in onda della trasmissione perché il filmato non solo rappresenterebbe falsamente fatti del tutto personali e che nulla avrebbero a che vedere con la vicenda giudiziaria che lo vide protagonista, ma anche perché violerebbe il suo « diritto all'oblio », portando a conoscenza di persone, che nulla hanno mai saputo, i fatti nei quali è rimasto coinvolto.

Orbene, a parere del giudicante, il ricorso non può essere accolto.

Ed invero, nella piena consapevolezza delle peculiari difficoltà che sempre si incontrano nell'affrontare, nei limiti ristretti imposti dal presente sommario procedimento, questioni che vedono contrapposti il diritto

alla propria personalità con quello della libertà di pensiero, entrambi costituzionalmente garantiti, appare opportuno ricordare i criteri ai quali, per giurisprudenza costante, occorre attenersi, in vicende come quelle per cui è procedimento, per stabilire se debba prevalere l'interesse del singolo a vedere rispettate la propria identità personale, la propria immagine e la propria riservatezza, sull'interesse alla divulgazione di certi fatti che lo hanno visto protagonista.

Orbene, va rilevato che, al di là di requisiti particolari e talora discordanti, la legittimità del sacrificio del primo di detti diritti, è riconosciuta tutte le volte che possa ravvisarsi un interesse pubblico alla diffusione della vicenda, che la stessa venga narrata dopo un attento controllo delle fonti e, comunque, in modo tale da non realizzare un'opera denigratoria della persona che ne è stata protagonista, menomandone i beni dell'onore, del decoro e della di lei reputazione. Quanto la primo di detti criteri, si è poi precisato che, per potersi ritenere sussistente un interesse pubblico alla diffusione del fatto deve trattarsi di un avvenimento che ormai fa parte della storia di quel contesto sociale in cui viene narrato o, più modestamente, che si tratti di un avvenimento che, per le modalità in cui si è svolto, per gli interessi pubblici che ne sono stati coinvolti, per la posizione ricoperta dai protagonisti, abbia così interessato l'opinione pubblica da essere notoriamente considerato come un fatto di cronaca, positiva o negativa, la cui rievocazione, anche a distanza di tempo, è capace di richiamare l'attenzione dell'uditorio cui viene proposta, rinnovando emozioni e suscitando riflessioni, commenti e giudizi.

Ovviamente, il sacrificio del diritto alla riservatezza del singolo in tanto può essere ritenuto legittimo, in mancanza del consenso del protagonista, in quanto da un lato non si persegua il mero fine del lucro e, dall'altro, si rispetti la veridicità della vicenda proposta, pur ammettendo che, qualora non si tratti di una ricostruzione scientifica, ben può essere consentita la commistione tra elementi reali e immaginari, a condizione che non comporti un risultato da cui la personalità del protagonista resti denigrata.

Ciò posto e così delineati sommariamente — attesi i limiti della presente trattazione — i principi da tenere presenti nel valutare la fondatezza o meno del ricorso, deve, in primo luogo, rilevarsi che lo stesso ricorrente riconosce l'enorme interesse con cui la vicenda che lo vide protagonista venne seguita dall'opinione pubblica.

Ciò può ben comprendersi ricordando che il Vulcano, dapprima sottoposto a due anni di carcerazione preventiva e poi liberato perché prosciolto dall'accusa di omicidio volontario, apparve in un primo momento, come vittima di un sistema giudiziario che imponeva ad un cittadino innocente il trauma del carcere ingiusto. Ma lo sconcerto per la vicenda fu ancora più grande, allorché, alcuni anni dopo, su appello del Procuratore Generale ed al termine di luogo ed estenuante dibattimento, il ricorrente venne condannato per omicidio volontario della sua compagna.

Prese vita, allora, un luogo ed acceso dibattito tra coloro che continuavano a sostenere che il Vulcano aveva agito inconsapevolmente sotto l'effetto di farmaci e coloro che, invece, lo ritenevano un feroce assassino, che aveva tentato di sfuggire alle maglie della giustizia.

È, pertanto, più che evidente la sussistenza di un interesse della collettività a vedere riproposta una vicenda nell'ambito, peraltro, di una serie

di trasmissioni sorrette dall'intento di suscitare nuovamente un dibattito su casi giudiziari, che tanto hanno interessato l'opinione pubblica.

Né può fondatamente sostenersi che il tempo trascorso da quei fatti renda ragione del « diritto all'oblio » rivendicato dal ricorrente.

A parte quanto già riconosciuto in analoghe precedenti fattispecie, circa le particolari difficoltà che si rinvengono allorché si tenti di offrire una definizione ed un contenuto a tale situazione soggettiva, appaiono sufficienti le affermazioni dello stesso ricorrente circa l'enorme successo che hanno avuto trasmissioni relative a vicende ancora più remote di quella per cui è procedimento per dimostrare quanto certe « storie » giudiziarie continuino ad interessare la pubblica opinione e ad essere presenti nel ricorso della gente. Se a tali considerazioni si aggiunge che nel caso in esame, come chiaramente risulta dagli atti, la persona del ricorrente è stata protagonista di episodi succedutisi nel tempo che, ripresi dagli organi di informazione, fino ai nostri giorni, hanno contribuito a far restare sempre attuali, nel ricordo dell'opinione pubblica, quel triste fatto in cui perse la vita la convivente del Vulcano e la conseguente vicenda giudiziaria che ne è scaturita, alimentando di continuo il dibattito intorno alla vera personalità del ricorrente è evidente che questi non può opporsi a che si riproponga il suo « caso », nel rispetto di quei requisiti formali che, come detto, legittimano la narrazione di vicende che possono ledere l'altrui personalità e che devono ritenersi presenti nel caso in esame.

La visione del filmato prodotto dalla RAI consente, infatti, di affermare che in nessuna scena appaiono travalicati i limiti della verità e continenza, anche se è comprensibile che la rappresentazione scenica di fatti complessi e contestuali che hanno coinvolto persone diverse e i loro sentimenti, impone determinati accorgimenti, l'adozione di immagini talora suggestive e l'uso di un linguaggio semplice e, talora, anche non tecnico, come sempre o quasi sempre accade ad un'opera destinata ad un vasto pubblico televisivo e senza intendimenti didattici o scientifici.

Né le doglianze esposte dal Vulcano nelle note depositate il 18 novembre 1996 sembrano validamente contraddire tale convincimento e possono giustificare la richiesta inibizione della trasmissione dell'intero filmato, nessun'altra domand essendo stata formulata.

È agevole, invero, ad esse replicare che il semplice telespettatore non potrà certo captare le eccepite differenziazioni tra la condotta processuale dei vari soggetti che parteciparono al giudizio e quella recitata dagli interpreti del filmato, come anche le altre lievi alterazioni dei fatti che, per quanto è stato possibile rilevare, alla stregua del sommario esame consentito in questa sede, consentono pur sempre di ritenere osservato il dovere del rispetto della verità, che incombe su chi si accinge a narrare fatti suscettibili di ledere l'altrui personalità.

Né può da ultimo tacersi che la ricostruzione della vicenda nel suo complesso sembra essere riproposta in modo tale da far apparire che i suoi autori intendano dare inizio al successivo dibattito, muovendo dalla convinzione dell'innocenza del Vulcano o, quanto meno, della esistenza di seri dubbi sulla sua pur ritenuta colpevolezza.

Di conseguenza, non risultando in alcun modo peggiorata la personalità del ricorrente, in nessun caso, per quanto in precedenza esposto, lo stesso potrebbe colersi per le modeste ed irrilevanti alterazioni della realtà richieste dalla finzione scenica.

Il ricorso va rigettato.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella spontanea riduzione del filmato, per dichiarare compensate le spese del procedimento.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito da effettuarsi anche a mezzo fax, attesa l'evidente urgenza di provvedere a detto incumbente.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso, dato atto delle modificazioni apportate dalla RAI, al filmato prodotto in giudizio.

Spese compensate.